

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

 dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Cristina Grassi

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Amanda Milesi
Daniele Mazzocchi

 del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Fisco, con i nuovi modelli verso la semplificazione

Stagione 2016. Cosa cambia per 730, 770, Iva e Certificazione Unica
Informazioni e istruzioni per la compilazione sul sito delle Entrate



Nelle prime settimane dell'anno il fisco ha presentato i nuovi modelli definitivi delle dichiarazioni 730, 770, Iva e Certificazione Unica

MARCO CONTI

In vista della stagione 2016 il fisco presenta i nuovi modelli definitivi delle dichiarazioni 730, 770, Iva e Certificazione Unica. Nel primo caso, lavoratori dipendenti e pensionati potranno inviare la comunicazione dell'amministratore di condominio compilando il nuovo quadro K, evitando così di presentare il quadro AC del modello Unico Persone Fisiche. Il nuovo 730 dà spazio anche alla possibilità di destinare il due per mille dell'Irpef a favore di un'associazione culturale. L'elenco dei beneficiari è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nuovo 770/2016 ordinario anche per i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti: la dichiarazione dovrà essere trasmessa telematicamente alle Entrate (così come il 770 semplificato) entro il primo di agosto di quest'anno. Si dovranno comunicare i dati

riguardanti le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2015 o operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, le compensazioni operate, ed i crediti d'imposta utilizzati.

Con il 770 semplificato si trasmetteranno invece i dati fiscali di riepilogo relativi alle ritenute operate nell'anno 2015, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti. Tanti spazi nuovi per i modelli Iva 2016, riguardanti il comparto edile e i settori connessi; le operazioni del settore energetico per le quali dal primo gennaio 2015 è previsto l'obbligo di assolvimento dell'Iva da parte dell'acquirente; lo split payment (scissione del pagamento dell'Iva da parte della pubblica amministrazione), con rigli specifici previsti per esporre le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni che sono tenute a versare diretta-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

mente all'erario l'Iva addebitata dai loro fornitori. Nel nuovo modello per l'imposta sul valore aggiunto ci sarà anche un nuovo quadro VI, che dovrà essere compilato dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili nei confronti di esportatori abituali per esporre i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute. I sostituti d'imposta avranno a disposizione una nuova Certificazione Unica più semplice per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. I sostituti d'imposta potranno inoltre inserire nelle Cu il codice fiscale del coniuge comunicato dai propri dipendenti anche se non fiscalmente a carico.

I nuovi modelli sono disponibili, insieme alle relative informazioni e istruzioni per la compilazione, sul sito delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) seguendo il percorso: «Cosa devi fare – dichiarare».

Commercialisti

RISPOSTA N. 636

Devo pagare l'Ici su una casa che non esiste più?

Il comune presso il quale vivo, mi ha inviato due avvisi di accertamento Ici su area fabbricabile anno 2010 e 2011 il 31 dicembre 2015 con raccomandata con ricevuta di ritorno. Esso comprende Ici, interessi legali e sanzione. Ora spiego l'oggetto del contendere: i miei genitori avevano un appartamento composto da piano terra e una stanza a piano primo, che mi hanno donato a maggio 2010 con atto notarile. Essa è stata demolita per costruire l'appartamento in cui vivo. Il comune mi ha detto che su tale area devo pagare l'Ici ma io per ignoranza non lo sapevo. Devo pagare? In realtà l'oggetto è sparito perché demolito e sostituito da nuova abitazione (il cantiere è finito il 2012).

- LETTERA FIRMATA

Per rispondere con precisione al caso, occorre verificare gli atti ed i documenti relativi alle operazioni immobiliari (sia per la donazione che per l'attività edilizia svolta) nonché gli avvisi di accertamento notificati dal comune. A tal fine si consiglia di interpellare un professionista. In ogni caso la descrizione dei fatti pare concretamente ricondursi al caso di immobile donato per il quale insisteva su area pertinenziale o di corredo una volumetria, per la quale il comune chiede il pagamento dell'Ici. Se poi tale volumetria si è traslata nel 2012 in un immobile dalla data di fine lavori non è più dovuta l'imposta sull'area ma sul fabbricato, regolarmente edificato ed accatastato, che è derivato dalla costruzione. Salvo quindi verifica del caso in esame, la richiesta del comune pare corretta.

RISPOSTA N. 637

Posti auto, garage e riduzione Imu del 50%

Sono proprietaria di due immobili più 3 posti auto. Un immobile con posto auto è dato in comodato d'uso

ai miei genitori, a me rimane l'appartamento

con due posti auto. È vero che non posso avere la riduzione del 50% dell'Imu perché i posti auto formano immobile? C'è differenza tra posti auto e garage?

- LETTERA FIRMATA

Recentemente a Telefisco l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riferimento al possesso di altri immobili deve essere riferito unicamente ad immobili ad uso abitativo. Pertanto nel caso proposto la riduzione Imu al 50% è applicabile, subordinata alla stipula del contratto di comodato con i genitori, e considerando che l'altro immobile ad uso abitativo deve essere quello utilizzato, nel medesimo comune, come abitazione principale dalla proprietaria/comodante. Quanto alla differenza tra posti auto e garage dal punto di vista tecnico i posti auto non sono delimitati da muri, mentre i garage hanno muri perimetrali e risultano chiusi; dal punto di vista fiscale/catastale in genere sono classati nella categoria C6 le autorimesse e C6 o C7 i posti auto (ormai generalmente comunque il classamento per entrambi risulta in categoria C6).

RISPOSTA N. 638

Ristrutturazione Possibile recupero delle spese

Lo scorso anno nel compilare la dichiarazione dei redditi non ho detratto le spese per ristrutturazione edilizia: posso recuperarle a partire da quest'anno 2015?

- LETTERA FIRMATA

Certamente sì. Nel 2015, se non sono state detratte dette spese per il primo periodo nel 2014, si potrà partire con la rateazione indicando la rata numero due di 10. Per quanto riguarda la rata numero uno di 10, si presentano due possibilità: la prima consiste nel produrre dichiarazione integrativa a favore e, in tal caso, il credito conseguente che scaturisce da tale dichiarazione è utilizzabile anche in compensazione; la seconda, in alternativa, consentirà di presentare istanza di rimborso di tale credito eccedente, di cui all'articolo 38 del DPR 602/73, all'Agenzia delle Entrate.

Notaio
RISPOSTA N. 639

Spese del funerale col conto bloccato del defunto

Volevo saper se in caso di decesso di una persona il/o i cointestatari del conto corrente possono pagare le spese del funerale(pompe funebri, fiori) con la parte bloccata del conto del defunto? Portando le fatture intestate a uno di loro in cui vi è indicato spese che riguardano il defunto. Alcune banche lo fanno altre no. Volevo sapere se lo prevede la legge o se è a discrezione della banca.

– LETTERA FIRMATA

La notizia del decesso di un correntista impone alla banca di individuare i soggetti legittimati a succedergli. La corretta risposta al quesito deriva dalla lettura del contratto di conto corrente. In esso sarà inserita la clausola di firma congiunta o disgiunta che determina le facoltà del contitolare superstiti. Nel primo caso, né il cointestatario superstiti né gli eredi, nuovi cointestatari, potranno autonomamente disporre di quanto presente sul conto. Nel secondo caso, la capacità operativa del cointestatario superstiti sarà caratterizzata dalla medesima ampiezza che presentava prima del decesso dell'altro cointestatario. Nella prassi bancaria peraltro spesso gli istituti di credito procedono ad un blocco temporaneo del conto per la finalità della identificazione degli eredi. Solo all'esito di tali verifiche viene consentito di operare sul conto corrente.

RISPOSTA N. 640

Spese del cancello divise in base a rendite catastali

Abito in un condominio minimo composto da 2 unità abitative, non esiste tabella millesimale per le spese, si è provveduto a sostituire il cancello carrale con relative spese, divise per 2. Chiedo: le spese in assenza di tabelle millesimali, si possono dividere in base alle rendite catastali? Ovvero rendita abitazione primo piano 557,70, piano terra rendita 247,90.

– LETTERA FIRMATA

Nel condominio degli edifici il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, «è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti». Conseguentemente, ex art. 1123 del codice civile, le spese sono ripartite dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, sempre salvo diversa convenzione. La medesima disposizione precisa anche che se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Alla

TROVA INCENTIVI

Studenti, in arrivo 300 mila euro per esperienze formative all'estero

■ In arrivo 300 mila euro per esperienze formative all'estero. Gli interessati devono però fare in fretta, perché il termine per la presentazione delle richieste è fissato perentoriamente alle ore 12 di giovedì 25 febbraio. Il finanziamento, approvato con il recente decreto n. 542 di Regione Lombardia, riguarda gli studenti iscritti quest'anno alle classi terze e quarte dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (Ie-FP).

L'importo massimo del contributo riconoscibile per ciascuno studente è pari a duemila euro, entro il limite di copertura massimo pari al 50% del costo complessivo di ogni progetto. Possono presentare le proprie candidature tutte quelle istituzioni formative accreditate nella Sezione A dell'Albo di cui all'art. 25 della legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo d'istruzione e formazione della Regione Lombardia), che abbiano attivato

un percorso d'istruzione e formazione professionale di terza o quarta annualità nell'anno formativo 2015/2016. Le domande devono essere presentate tramite posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it, e possono essere riferite anche ad attività progettuali già avviate e non concluse alla data del 4 febbraio scorso. Per info è possibile contattare: Daniela Reho (02/6765415, daniela_reho@regione.lombardia.it); Silvia Gariboldi (02/67650008, silvia_gariboldi@regione.lombardia.it), e Gilda Gini (02/67655397, gilda_gini@regione.lombardia.it). Le agevolazioni sono indirizzate a specifiche attività formative presso istituzioni educative qualificate o alla realizzazione di un percorso professionalizzante sotto forma di «workexperience», anche mediante tirocini curriculari. Info, decreto e allegati delle agevolazioni consultabili e scaricabili sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Ma. Co.



luce di tutto questo, occorre verificare se nella costituzione del condominio è stato previsto il caso in esame e come è stato regolato pur in assenza di tabelle millesimali. In caso di assenza di espressa previsione, varranno le regole generali sopra esposte a sua volta derogabili ora con il consenso di entrambi i comproprietari.

RISPOSTA N. 641

Successione di una casa: quesito dei nipoti

È mancata mia zia, non sposata, che viveva nella casa di proprietà della sorella, coniugata e ora defunta (defunto anche il marito). La zia non sposata percepisce la pensione sociale. Ora ci dicono che si deve aprire la successione della casa di proprietà della sorella tra noi nipoti: io, due miei fratelli e i due figli del nostro terzo fratello morto tanti anni fa. La zia non sposata aveva diritti sulla casa in cui ha sempre abitato? Oppure noi nipoti siamo gli unici eredi?

– LETTERA FIRMATA

Per determinare a favore di quali soggetti si apre la successione occorre avere riguardo al momento del decesso. Supponendo che si tratti di successione apertasi per legge, eredi della proprietaria della casa sembrano essere il coniuge e le sorelle ed i fratelli in assenza di ascendenti e figli della stessa. La zia non sposata potrebbe rientrare tra detti soggetti. L'istituto della rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado

dell'ascendente in caso di premorienza di quest'ultimo. Nel suo caso a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle della defunta. Qualunque diritto al mantenimento viene meno nel caso di decesso del beneficiario. Considerata la necessità di verificare al meglio la situazione familiare si consiglia il confronto con un notaio di fiducia.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 642

Quali detrazioni per la figlia che è a carico

Sono separata da poco e ho una figlia di 20 anni nata da questo matrimonio; Cosa è previsto per la detrazione per la figlia a carico?

– LETTERA FIRMATA

Le condizioni per il riconoscimento di detrazioni per i figli a carico sono previste dall'art. 12 del Tuir. Per prima cosa va specificato che il figlio è da considerarsi a carico nel momento in cui risulti titolare di un reddito complessivo Irpef non superiore a 2.840,51 euro indipendentemente da età, studi o tirocinio gratuito, dalla convivenza col genitore o che si trovi all'estero. La misura della detrazione varia sulla base dei seguenti fattori: reddito del genitore, età del figlio (più o meno di 3 anni), figli con handicap e numero di figli (più o meno di 3). Viene applicata una formula matematica sulla base dei fattori elencati, dalla quale si ottiene l'importo della detrazione. Da evidenziare che dal 1/01/2016 gli importi delle detrazioni sono

aumentati. Per quanto riguarda la spettanza della detrazione, nel caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione può essere suddivisa al 50% tra gli stessi oppure attribuita interamente al genitore che possiede un reddito complessivo più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o annullamento, o in caso di divorzio, la detrazione d'imposta spetta al genitore affidatario, salvo un diverso accordo tra le parti. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartibile tra i genitori nella misura del 50%, salvo un diverso accordo che attribuisca l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato. Per i genitori non sposati, se esiste un provvedimento per l'affidamento dei figli è applicabile quanto previsto per i genitori separati; in mancanza, è applicabile quanto previsto per i genitori

coniugati. I titolari di un rapporto di lavoro subordinato devono comunicare al sostituto d'imposta i dati sulle detrazioni. Tale dichiarazione è valida anche per i periodi d'imposta successivi, fatta eccezione per i casi in cui intervengano variazioni tali da richiedere una nuova presentazione della comunicazione come puna nuova nascita o un figlio che diventi indipendente dal punto di vista reddituale. La mancata comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni con multa da 258 a 2.065, euro. Per i contribuenti privi di sostituto d'imposta, la detrazione verrà calcolata con la dichiarazione dei redditi.

RISPOSTA N. 643

Che Certificazione Unica per reddito percepito in parte

Per l'anno scorso ho ricevuto

dal mio datore di lavoro una Certificazione unica per un reddito lordo indicato da me percepito solo in piccola parte, in quanto per la cifra restante è aperta un'azione legale di recupero. Per evitare di dover dichiarare quest'anno somme non percepite, sarebbe opportuno restituire la Cu al datore il quale dovrebbe adoperarsi per rimettere, tramite il proprio consulente del lavoro, una nuova modello per la somma reale pagata? Nel caso in cui quest'ultimo rifiuti, cosa accade?

– LETTERA FIRMATA

Ai sensi dell'art.4, commi 6-ter e 6-quater del Decreto Presidente della Repubblica 22/07/1998 n.322, tutti i sostituti d'imposta sono tenuti a rilasciare un'apposita certificazione unica (CU), anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), attestante l'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti nel periodo d'imposta, nonché l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali. I dati da indicare nella CU hanno, pertanto, sia natura fiscale e previdenziale e devono rispettare i principi adottati dall'Amministrazione Finanziaria e dagli Istituti Previdenziali. Nello specifico, l'esposizione dei dati fiscali comprende solo i compensi effettivamente erogati nel periodo d'imposta (principio di cassa «allargata») mentre i dati previdenziali comprendono tutti i contributi e somme attinenti al periodo d'imposta anche se non corrisposti al soggetto. Il datore di lavoro è quindi tenuto ad emettere la certificazione indicando i redditi effettivamente corrisposti nel periodo d'imposta ed è un diritto del lavoratore farsi rilasciare la certificazione contenente i dati corretti. Pertanto si consiglia di restituire la certificazione errata e sollecitare quella corretta attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec. La sanzione in capo al datore di lavoro va da 258,23 a 2.065,83 euro. Qualora anche questo tentativo non sortisse effetto, potrà indicare in dichiarazione dei redditi solo quello percepito sommando l'imponibile e le relative ritenute risultanti dalle buste paga, archiviando tutta la documentazione inerente in modo da poterli esibire in caso di verifica da parte dell'organo competente.

@Trova
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

E' ECO DI BERGAMO